



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova



LA VERIFICA FALLIMENTARE DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO

**Area procedure concorsuali
sottocommissione “ammissioni al Passivo”**

Commissione di studio area giudiziale – procedure concorsuali

Febbraio 2019

Referente:

Dott.ssa Claudia Carlassare

A cura di:

Dott. Raniero Mazzucato

Dott.ssa Chiara Marchetto

Dott. Gabriele Bordin

Dott.ssa Emmi Selmin

Dott. Luigi Barzazi

Dott. Fabio Incastrini

Dott.ssa Doriana Buttarello

Dott. Carmine Campitelli

Dott.ssa Serena Marcato

Dott. Antonio Melandri



Commissione di studio area giudiziale – procedure concorsuali

Sommario

1. Premessa	3
2. L'attuale quadro normativo applicabile	4
3. Prassi operativa	9
4. Presupposti soggettivi:	10
5. Presupposti oggettivi	11
5.1 Oggetto dell'impresa artigiana	11
5.2 Limiti dimensionali	11
5.3 Prevalenza del lavoro sul capitale investito	12
6. Altre questioni correlate	13
7. Evoluzioni valutative propositive	14
8. Conclusione	16
9. Allegati	17



Commissione di studio area giudiziale – procedure concorsuali

1. Premessa

La questione oggetto del presente elaborato, al quale hanno partecipato numerosi colleghi dell'ODCEC di Padova, tratta del riconoscimento in sede concorsuale della causa di prelazione così come prevista dall'art 2751 bis n 5 del CC (crediti vantati dalle Imprese Artigiane).

Nel periodo antecedente alle modifiche normative introdotte dall'art 36 1^ comma del DL 09/02/2012 n 5 convertito con modificazioni dalla legge 04/04/2012 n 35, la vecchia norma è stata causa di un ampio ed acceso dibattito, sia in sede giurisprudenziale che di prassi e dottrina interpretativa, in materia di legittimo riconoscimento della causa di prelazione. (il dibattito verteva in tema di rapporto tra quanto richiesto dagli art. 2, 3, 4 della legge n 443/85 ed i diversi criteri assunti dalla interpretazione dell'art 2083 - piccolo imprenditore).

Due sono state le tesi prevalenti contrapposte:

- Ø la prima che ritiene abbia diritto al privilegio ex art 2751 bis n 5 CC il credito dell'impresa che abbia i requisiti di cui alla legge n 443/85, cioè il credito dell'artigiano che esercita l'impresa personalmente e professionalmente assumendone i relativi rischi e partecipando al processo produttivo con il proprio lavoro, anche manuale.

In questa interpretazione il rapporto tra il fattore lavoro ed il capitale investito può essere inteso non solo in senso quantitativo, ma anche in senso funzionale/qualitativo.

- Ø La seconda tesi interpreta la definizione di impresa artigiana contenuta nell'art 2083 CC; secondo questa impostazione la qualifica di impresa artigiana e la attribuzione del conseguente privilegio ex art 2751 bis n 5 del CC, discende dalla natura di piccolo imprenditore e, di conseguenza, dalla prevalenza del suo lavoro rispetto al capitale impiegato/investito

In questa seconda interpretazione l'elemento funzionale o qualitativo, viene considerato in subordine in quanto il giudizio discriminante resta affidato al ruolo del rapporto quantitativo tra capitale e lavoro.

Le diverse interpretazioni che si sono susseguite, in presenza anche di una debole definizione resa dall'art 2083 del C.C., avaro nel individuare limiti dimensionali per l'impresa artigiana, ha dato spazio alla prassi ed alla giurisprudenza di evolversi in maniera eterogenea e diversificata territorialmente, pur convergendo nella comune affermazione, che l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane non assume natura “costitutiva” della qualifica artigiana, nell'eccezione intesa in relazione alla causa di prelazione di cui all'art 2751 bis 5C.C., costituendo invece qualità “necessaria ma non sufficiente”.



Commissione di studio area giudiziale – procedure concorsuali

2. L'attuale quadro normativo applicabile

La fonte attuale:

Codice civile Art 2751 bis (crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società ed enti cooperative e delle imprese artigiane)	
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:	
1. Le retribuzioni dovute.....	
2. Le retribuzione dei professionisti.....	
3. Le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute.....	
4. I crediti del coltivatore diretto.....	
5. I crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;	
6. 5-bis i crediti delle società cooperative.....	
7. 5-ter i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo.....	

L'aggiornata definizione del n 5 è la conseguenza delle modifiche introdotte dall'art 36 1* comma del DL 09/02/2012 n 5 convertito con modifiche dalla legge 04/04/2012 n 35, nella quale il legislatore ha inserito l'inciso <<**definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti....**>>, per cui è immediatamente sorto l'interrogativo di stabilire e circoscrivere l'impatto di tale precisazione sulla tradizionale interpretazione della norma.

Elemento quindi di novità è la definizione di impresa artigiana, destinataria della prelazione in oggetto, identificata in quella definita <<**....ai sensi delle disposizioni legislative vigenti....**>> la quale però pur non risultando in maniera puntuale e univoca, sembra superare uno degli elementi che avevano caratterizzato in passato l'ambiguo dibattito giurisprudenziale e di dottrina, ovvero la necessità/possibilità di ricondurre l'impresa artigiana alla definizione del CC del "piccolo imprenditore" così come letto l'art 2083. È palese ed obbligo, quindi, in assenza di più puntuali indicazioni da parte del legislatore riferirsi alle norme attualmente contenute nella legge 08/08/1985 n 443 cd "**legge quadro per l'artigianato**".



Commissione di studio area giudiziale – procedure concorsuali

Per quanto di utilità si riportano le previsioni di tale norma ritenute più significative

<p style="text-align: center;">Legge 08/08/1985 n 443 LEGGE QUDRO PER L'ARTIGIANATO (G.U. della repubblica Italiana 24/08/185 n 199)</p>
<p>(omissis)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 – imprenditore artigiano</p> <p>È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.</p> <p>Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.</p> <p>L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.</p> <p style="text-align: center;">Articolo n 3 – definizione di impresa artigiana</p> <p>E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di una attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.</p> <p>È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma., è costituita ed esercitata in forma di società anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizioni che la maggioranza dei soci ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.</p> <p>È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:</p> <ul style="list-style-type: none">a) È costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'art 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;b) È costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati nell'art 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice; <p>In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma,</p>



Commissione di studio area giudiziale – procedure concorsuali

L'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al terzo comma.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Articolo 4 – limiti dimensionali

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

- a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del presidente della Repubblica, sentite le Regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;
- d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
- e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

- 1. non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 genn 1955, n 25 e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
- 2. Non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n 877 sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
- 3. Sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'art 230 bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana.
- 4. Sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;



Commissione di studio area giudiziale – procedure concorsuali

5. Non sono computati i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali;
6. Sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

(omissis)

L'immagine della impresa artigiana che emerge ora dalla legge n 443/85 risulta ben definita nei suoi caratteri essenziali i cui contenuti si possono ricercare nei seguenti parametri rilevanti:

1. La **Modalità di Svolgimento**, così come definita dal punto di vista “soggettivo” sia nell’art 2 sia, per quanto attiene le imprese esercitate in forma collettiva, nell’art 3.
2. La **Tipologia di Attività**, così come definita dal punto di vista “oggettivo” sia nell’art 3 sia, ad ulteriore contributo nell’art 4 allorché si identificano i limiti di contributo degli addetti all’esercizio dell’impresa;
3. I **Limiti Dimensionali** (intesi nel senso di rapporto di contribuzione allo svolgimento dell’attività in termini di addetti all’esercizio dell’impresa, siano essi l’imprenditore, i suoi collaboratori o soci ed il personale dipendente), così come definiti dall’art 4.

Segnaliamo nella immediatezza delle modifiche normative introdotte all’art 2751 bis n 5 CC per effetto nella legge n. 35/2002 alcuni interventi giurisprudenziali:

Interventi della Suprema Corte

Dopo l’introduzione dell’inciso in commento nell’art. 2751-bis n.5) del codice civile sono intervenute le seguenti pronunce di legittimità:

- **Cassazione 4 luglio 2012 n. 11154**, che ha escluso il carattere interpretativo (e, conseguentemente, retroattivo) della modifica introdotta dalla L. 35/2012. Inoltre, la Corte sembrerebbe molto dubitativa sull’efficacia costitutiva della sola iscrizione all’albo, ai fini del riconoscimento del privilegio

- **Cassazione 9 maggio 2013 n. 11024**, che non ha chiarito se la modifica dell’art. 2751-bis n.5 c.c. abbia, o meno, attribuito natura costitutiva all’iscrizione nell’albo artigiani. Infatti, i giudici si sono nuovamente limitati a dire che trattasi di una modifica legislativa che non ha natura interpretativa e che, quindi, non ha effetto retroattivo relativamente alle fattispecie precedenti all’entrata in vigore della novella, senza fornire alcun orientamento sui casi “post”.

- **Cassazione 8 agosto 2013, n. 18966**, dove in una pronuncia confermativa del complessivo giudizio di “industrialità” dell’impresa che invocava il privilegio artigiano, la Corte ha espressamente negato la natura interpretativa e dunque il valore retroattivo, dell’art. 36 del D.L. n.5 del 2012, con ciò ribadendo che, per il periodo anteriore [cui si riferisce la vicenda trattata], resta acquisito che l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane non reagisce sul riconoscimento del privilegio codicistico, bensì solo sulle provvidenze della legislazione regionale di sostegno. Per le fattispecie pregresse, dunque, la Corte conferma che la nozione di imprenditore artigiano va



Commissione di studio area giudiziale – procedure concorsuali

dedotta dai criteri generali dell'art. 2083 c.c. e, per quelle collettive, esigendo che la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che in esse il lavoro prevalga sul capitale.

- **Cassazione a Sezioni Unite 20 marzo 2015 n. 5685**, che ha ribadito l'orientamento secondo il quale la modifica apportata all'art. 2751-bis n. 5) c.c. non costituisce norma di interpretazione autentica e, pertanto, non ha efficacia retroattiva e che per il periodo antecedente la modifica legislativa per la spettanza del privilegio era necessario riferirsi alla nozione di cui all'art. 2083 c.c. e non all'iscrizione all'albo di cui all'art. 5 della Legge n. 443/1985; inoltre anche **le Sezioni Unite nulla dicono sull'interpretazione della norma vigente**.

* * *

Meritano, attenzione le indicazioni "orientative" fornite dal **Tribunale di Verona**, alla luce del provvedimento del 3 luglio 2013, allegato che hanno cercato di **oggettivizzare** i requisiti necessari per il riconoscimento della prelazione, che sono stati sintetizzati come segue:

1. **limiti dimensionali minimi sotto i quali il privilegio è sempre riconosciuto**: non superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 1 della legge fallimentare;
2. **limiti dimensionali massimi sopra i quali il privilegio non è mai riconosciuto**: superamento dei limiti dimensionali dell'art. 4 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, modificata ed integrata con Legge 20 maggio 1997 n. 133
3. **limiti intermedi**: per ogni socio artigiano (oltre il primo) volume di affari euro 100.000,00 (oltre il limite minimo di 200.000,00 euro). Per ogni lavoratore subordinato euro 50.000,00.¹

¹ **Esempi numerici**: due soci, senza lavoratori subordinati, volume d'affari compatibile 300.000; tre soci senza lavoratori subordinati, volume d'affari compatibile 400.000; tre soci + tre lavoratori volume d'affari compatibile

550.000 per effetto della somma del limite di euro 400.000 per i soci e di euro 150.000 per i lavoratori.

10 Nella Legge n. 443/1985 (legge quadro per l'artigianato) il legislatore aveva escluso che l'impresa artigiana potesse essere esercitata sotto forma di società a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita semplice e per azioni; erano, quindi, ammesse, implicitamente, le sole società artigiane organizzate su base personale (in nome collettivo) ed, esplicitamente, le cooperative. In seguito, ferma l'iniziale esclusione delle società per azioni e in accomandita per azioni, la Legge n. 133/1997, ha consentito il ricorso alla società in accomandita semplice e alla società a responsabilità limitata unipersonale (sempreché ciascun socio accomandatario o il socio unico sia stato in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 della legge quadro per l'artigianato e non sia socio di altra società in accomandita semplice o a responsabilità limitata). La successiva Legge n. 57/2001 ha ammesso anche le società artigiane costituite come società a responsabilità limitata pluripersonale. Pertanto, ove ricorrano le condizioni dell'art. 2 della Legge 443/85 poste per la qualifica di imprenditore artigiano ("... colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo"), la caratteristica soggettiva di essere una società in accomandita semplice o a responsabilità limitata non è preclusiva della possibilità di godere del privilegio de quo e restano certamente escluse solo le società azionarie (spa – e sapa)



Commissione di studio area giudiziale – procedure concorsuali

3. Prassi operativa

In attesa che si possa ritenere formata una prassi consolidata, confortata da pronunce della giurisprudenza di merito, il giudice per decidere se concedere il privilegio in questione, deve ancor oggi valutare i limiti dimensionali dell'impresa e svolgere quell'indagine che, semplificativamente, va riassunta nella prevalenza del fattore lavoro su quella del capitale, tracciando i contorni della figura dell'imprenditore artigiano, individuale o collettivo, così definito "ai sensi delle disposizioni vigenti".

In particolare, fermo restando che, in relazione alla veste imprenditoriale assunta, **restano certamente escluse** dalla possibilità di godere del privilegio *de quo* **le sole società a base azionaria** (quindi s.p.a. e s.a.p.a.), si ritiene che, per quanto attiene la prova della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del privilegio in commento, il creditore - oltre al certificato rilasciato dal Registro delle imprese di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane - debba produrre, in allegato all'istanza di insinuazione, la seguente documentazione:

- Ø copie fatture e DDT
- Ø bilancio in formato U.E. relativo agli anni di prestazione
- Ø bilancio in formato "analitico-contabile" relativo agli anni di prestazione
- Ø copia della dichiarazione annuale (quadro relativo al volume di affari) relativa agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito;
- Ø copia del libro unico del lavoro (già libro matricola);
- Ø dichiarazione attestante il numero dei dipendenti all'epoca in cui sono sorte le ragioni del credito;
- Ø copia del libro cespiti;
- Ø dichiarazione attestante l'uso di beni strumentali nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, nonché la qualità dei beni prodotti e dei servizi resi usualmente all'impresa.
- Ø specifica analitica dei soci amministratori
- Ø specifica analitica dei collaboratori
- Ø specifica analitica degli associati in partecipazione

Per la valutazione del privilegio, prima il Curatore e poi il Giudice Delegato, sulla base degli elementi forniti devono riscontrare le "prove ed indizi" forniti dal ricorrente circa il possesso dei **requisiti soggettivi e oggettivi**².

² In breve: - l'oggetto dell'impresa artigiana deve essere un'attività volta alla produzione di beni o alla prestazione di servizi; - il credito insinuato deve essere relativo alla prestazione di un servizio reso o alla vendita di un manufatto; - l'impresa deve possedere i limiti requisiti dimensionali per essere qualificata artigiana "ai sensi delle disposizioni vigenti"; - l'imprenditore deve dirigere personalmente i dipendenti, considerando il numero degli addetti e le modalità di lavorazione; - deve sussistere la preminenza dell'impiego del fattore lavoro, globalmente considerato, rispetto al capitale investito.



Commissione di studio area giudiziale – procedure concorsuali

Con riferimento all'accertamento dei suddetti requisiti, si ritiene utile riportare le tabelle sinottiche che seguono, che possono costituire un valido ausilio per il Curatore (e del controllo del Giudice delegato) nell'esame della domanda del creditore:

4. Presupposti soggettivi:

Il riconoscimento del privilegio artigiano, tra i criteri di riferimento individuati dalla predetta Legge Quadro sull'Artigianato (L. 443/85), prevede il rispetto, altresì, del presupposto soggettivo e, quindi, l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Imprese (art. 5, co. 1 e 5, L. 443/85).

L'Albo delle Imprese Artigiane è il registro pubblico comprendente i nominativi di coloro che svolgono una attività che rientra nella categoria delle attività artigiane. Sono tenute a iscriversi all'Albo tutte le imprese che hanno le caratteristiche previste dalla legge quadro sull'artigianato L. 443/85.

La tenuta dell'Albo delle imprese artigiane è una funzione attribuita dalla Regione alle Camere di Commercio locali. L'iscrizione all'Albo è necessaria per l'attribuzione della qualifica di impresa artigiana, secondo i requisiti previsti dalla Legge Quadro, ed è condizione per la concessione delle agevolazioni, prestiti, finanziamenti a favore delle imprese artigiane.

Ai fini del riconoscimento del privilegio artigiano di cui all'art 2751 bis n. 5 non è sufficiente l'iscrizione all'albo degli artigiani dovendo ciò concorrere con gli altri presupposti previsti dalla l. n. 443/1985, come da ultimo sancito dalla Corte di Cassazione civile, I Sez., Sentenza n. 18723/2018. Secondo la Corte "Per effetto della modifica intervenuta nel 2012, il nuovo testo dell'art. 2751 bis, n. 5, c.c. riconosce adesso il privilegio all'impresa artigiana "definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti", operando un chiaro rinvio alle definizioni contenute nella legge del quadro n. 443 del 1985". Afferma la Corte: "l'iscrizione si configura come coelemento della fattispecie acquisitiva della qualifica soggettiva, elemento necessario ma non sufficiente per definire l'impresa come artigiana, dovendo pertanto concorrere con gli altri requisiti di cui agli artt. 3 e 4, la cui sussistenza va dimostrata dal creditore e conseguentemente verificata in concreto dal giudice ai fini del riconoscimento del privilegio....".

Imprenditore individuale: è artigiano l'imprenditore che esercita una attività personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare dell'impresa, assumendone la responsabilità e partecipando al processo produttivo, svolgendo il proprio lavoro anche manuale, in misura prevalente (e quindi solo marginalmente il lavoro può essere rivolto ad attività amministrative o dirigenziali)

Imprenditore collettivo: è impresa artigiana collettiva quella che rispetta i limiti dimensionali della Legge in oggetto, costituita anche in forma societaria, anche cooperativa, con esclusione della società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci ovvero uno dei due soci, svolga in prevalenza lavoro personale anche manuale nel processo produttivo.

In sintesi:



Commissione di studio area giudiziale – procedure concorsuali

1 - Srl unipersonale: l'unico socio deve essere in possesso dei requisiti indicati nell'art 2 della legge quadro e non deve essere socio di altra srl unipersonale o socio accomandante di una sas anche non artigiana;

2 - Srl pluripersonale: la maggioranza dei soci deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo

3 - Sas: tutti i soci accomandatari devono svolgere in prevalenza lavoro personale

5. Presupposti oggettivi

Sono costituiti da:

1. oggetto dell'impresa artigiana
2. limiti dimensionali
3. preminenza dell'impiego del lavoro sul capitale

5.1 Oggetto dell'impresa artigiana

Deve essere costituita da una attività volta alla produzione di beni e alla prestazione di servizi (escluse le attività agricole, le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande).

5.2 Limiti dimensionali

Tale requisito può essere schematizzato come segue:

Tipo di impresa	N max dipendenti		Condizioni
	ordinario	elevato	
1) Impresa artigiana: Lavorazioni non di serie	18	22	Compresi apprendisti in numero non superiore a 9; unità aggiuntive solo apprendisti
2) Impresa artigiana: Lavorazioni in serie	9	12	Compresi apprendisti in numero non superiore a 5; Unità aggiuntive solo apprendisti
3) Impresa artigiana: Lavorazioni artistiche	32	40	Compresi apprendisti in numero non superiore a 16;



Commissione di studio area giudiziale – procedure concorsuali

tradizionali e abbigliamento su misura			unità aggiuntive solo apprendisti
4) Imprese di trasporti	8		
5) Imprese costruzioni edili	10	14	Compresi apprendisti in numero non superiore a 5; Unità aggiuntive solo apprendisti

5.3 Prevalenza del lavoro sul capitale investito

La preminenza del lavoro sul capitale viene prevista dall'art. 3 comma 2 L. 443/85. Al fine di stabilire tale rapporto, appare utile fornire la sintesi delle voci del conto economico che si ritiene possa rientrare nelle due aggregazioni (costo del lavoro e capitale investito) da confrontare ai fini del riconoscimento della prelazione.

Determinazione del costo del lavoro

Ritribuzioni	+
Contributi previdenziali	+
Accantonamento al fondo Tfr	+
Altri costi comuni del personale	+
Compensi a collaboratori	+
Compensi ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro	+
Costo figurativo del titolare dell'impresa	+
Costo figurativo del lavoro dei soci amministratori	+
Costo figurativo del lavoro dei collaboratori familiari	+
Costo figurativo del lavoro di associati in partecipazione con apporto di solo lavoro	+
COSTO DEL LAVORO RETTIFICATO	=

Determinazione del capitale investito

Costo di acquisto delle materie prime, semilavorati, sussidiarie, di consumo, prodotti finiti e merci	+
Rimanenze iniziali di materie prime, semilavorati, sussidiarie, di consumo, prodotti finiti e merci	+
Rimanenze finali di materie prime, semilavorati, sussidiarie, di consumo, prodotti finiti e merci	-
Locazione ed affitti passivi	+
Incremento delle immobilizzazioni nell'esercizio	+
Ammortamento e svalutazione per gestione caratteristica	+



Commissione di studio area giudiziale – procedure concorsuali

Canoni leasing beni strumentali	+
Costo delle lavorazioni presso terzi o esterne	+
Costo del capitale impiegato nella gestione caratteristica dell'impresa	=

Si può affermare che, in linea generale, l'impresa può rivestire il carattere di artigianalità quando il costo del lavoro risulta maggiore del capitale investito e viceversa, nel caso opposto ha connotazioni di industrialità.

Tuttavia si rappresenta che la rigida applicazione di tale confronto matematico può portare a risultati fuorvianti in presenza di attività caratterizzate da un elevato costo della materia prima, come ad esempio nel caso di attività orafa. Per tale ragione sarà necessario valutare di volta in volta anche gli elementi funzionali e qualitativi dell'attività esercitata che, in quanto espressione di un'arte o di una abilità particolare dell'imprenditore, potrebbe risultare predominante indipendentemente dall'entità del capitale investito.

Natura del credito

È evidente che il credito insinuato deve essere relativo alla prestazione di un servizio reso o alla vendita di un manufatto - si rinvia al Focus allegato.

Ed ancora:

Il privilegio è un attributo del credito, per cui bisogna fare riferimento al momento in cui questo è sorto per stabilire se esso sia o non assistito da privilegio; tuttavia quando, come nel caso del privilegio artigiano, esso è collegato alle caratteristiche soggettive del creditore, questi deve continuare a mantenere tali caratteristiche al momento in cui aziona il credito e il privilegio. Pertanto non può godere del privilegio in questione il soggetto che non abbia più le caratteristiche di artigiano, anche se le possedeva al momento in cui il credito è sorto.

6. Altre questioni correlate

Interessi

Si precisa che vengono riconosciuti e collocati in privilegio, unitamente al capitale, gli interessi maturati fino al “deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente. (art 54 LF riformato).

IVA

Il codice attribuisce all'IVA e più in generale ai tributi indiretto un privilegio speciale sul bene oggetto della prestazione che origina il credito. In pratica in sede di verifica, non sempre viene collocata in privilegio, per il motivo che spesso il bene non è riscontrabile nell'attivo fallimentare.



Commissione di studio area giudiziale – procedure concorsuali

Nel caso di prestazioni svolte su un bene immobile il privilegio, dato il carattere speciale, spetta sul valore intero dello stesso, a meno che non sia possibile la divisione e la vendita autonoma del bene oggetto della prestazione.

Schemi per l'ammissione

- a) <<..... Ammesso al privilegio artigiano ex art 2751 bis per €.....>>
- b) <<.....Ammesso al chirografo per €.....; escluso il privilegio artigiano ex art 2751 bis n 5 per carenza dei requisiti oggettivi (e/o) soggettivi (e/o) dimensionali dell'impresa che ne escludono quindi il carattere di effettiva artigianalità....>>

7. Evoluzioni valutative propositive

L'attenta e accurata scelta delle argomentazioni e dei richiami normativi finora citati ed illustrati sembra aver portato al concretizzarsi di un interessante quadro d'insieme espositivo sullo stato dell'arte nello studio della problematica "privilegio artigiano". In effetti sono stati forniti non solo richiami agli aspetti fallimentari e fiscali, ma anche importati spunti di riflessione con richiami alle varie tipologie di "categorie e settori aziendali" per le quali sono state ricercate le possibili caratteristiche potenzialmente discriminanti. Ciò, peraltro, con una visione in senso "attuale" ovvero con una coscienza e cognizione della problematica alla luce delle pregresse esperienze normate e delle attuali valutazioni: che risultano, però, pur sempre e comunque "allo stato".

In realtà, in un ambiente economico in veloce evoluzione (che ha sviluppato l'interscambio normativo e culturale con celeri progressi in tutti i campi della gestione ed amministrazione aziendale oltre che nelle sue linee di controllo amministrativo contabile) appare opportuno, se non necessario, riflettere sull'impatto che l'attuale evoluzione della normativa civile e fiscale, associata alla "deregulation" gestionale soprattutto nelle nuove formule di "azienda immateriale", può comportare nell'individuazione e schematizzazione delle tipologie caratteristiche e dimensionali d'azienda. In sostanza, ciò che oggi appare come una nicchia minoritaria di "tipologia d'azienda" (e.i.: *start-up* – *rete d'impresa* - @*firm*; - @*farm*) è ciò che, plausibilmente, sarà il campo d'indagine del prossimo, non lontano, futuro. Appare di tutta evidenza che nel sempre più "complesso" campo normato, una scelta di reale "semplificazione" e concreta individuazione tipologica diviene necessaria per dirimere le innumerevoli problematiche che una non "precisa e condivisa" visione continua a generare nell'individuazione della tipologia artigiana meritevole di "privilegio" in ambito fallimentare. Anche per ciò non deve essere sottovalutato che l'ambito fallimentare è pur sempre in un contesto di Codice Civile e, come tale, in tal campo da contemplare.

Per tutto quanto sopra, e non solo, si è ritenuto di tentare di analizzare prospetticamente la questione "privilegio artigiano" attraverso una visione "volutamente parzialmente novata" ma certamente coniugata alla novellata norma del Codice Civile così come ridefinita dall'art. 2435-ter.



Commissione di studio area giudiziale – procedure concorsuali

Alla luce delle indicazioni impartite dalle Direttive CEE, e dal momento che questa recepisce nuova definizione di *micro azienda* (ex art. 2435ter C.C.) ha posto ben chiari limiti individuativi ed identificativi, una riflessione prospettica “europeistica” merita sicura attenzione che qui si cerca di proporre positivamente.

Ecco perché ci si interroga sull’applicabilità di una rinnovata definizione “*piccola impresa/artigiano*” giuste le più recenti precisazioni normative.

Infatti, il dlgs 139/2015 ha innovato significativamente la normativa del Codice Civile in materia di redazione del bilancio fissando nuovi, chiari ed assoluti limiti individuativi delle specifiche tipologie “dimensionali” per i soggetti economici. La novità da considerarsi sta anche nel fatto che le nuove disposizioni sono applicabili - per la prima volta - nella predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2016 in quanto, a far data da allora, i nuovi fissati limiti dimensionali esplicano effetto. Il decreto implementa a livello nazionale la nuova direttiva 2013/34/UE, che ha sostituito la direttiva CEE n.78/660 (meglio nota come “IV direttiva”) e la direttiva CEE n.83/349 83.

Su tale precisazione e novità si basa il pensiero seguente.

Il cambiamento è da considerarsi epocale poiché il nuovo impianto sostituisce *in toto* le “vecchie” direttive non limitandosi a rettificarne, come effettuato nel corso degli anni dagli emendamenti promulgati, alcuni specifici aspetti.

Sembra incontrovertibile che, restando alle impostazioni di base, uno degli scopi dichiarati dalla riforma sia individuabile nel “pensare prima alle piccole imprese” riducendo, tra le altre cose, i carichi amministrativi in capo alle società di minori dimensioni.

Uno degli aspetti precipui in materia di società di minori dimensioni contenuti nel decreto consiste nella previsione della nuova categoria delle micro-imprese (art.2435-ter, cc). Categoria, in realtà, già introdotta in ambito legislativo europeo dalla direttiva 2012/6/UE, poi incorporata nella nuova direttiva contabile.

Le micro-imprese sono definite come società che non rientrano per due esercizi consecutivi nei parametri di seguito riportati:

- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350 000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5.

I parametri quantitativi contenuti nel 2435-ter rappresentano la metà dei parametri (massimi) indicati dalla direttiva 2013/34/UE. Perciò si diventa micro-imprese quando non sono superati per due esercizi consecutivi gli indicati parametri (2435-ter, co.1, cc), così come non si rientra più nella categoria quando sono superati per due esercizi consecutivi le dette soglie (2435-ter, co.4, cc).

A questo punto, rapportando le precisate novità “dimensionali civilistiche” con la problematica individuativa “fallimentare” - in ambito di imprese piccole/micro/artigiane - ci si potrebbe porre un solleticante quesito visto che il novellato art. 2435ter del C.C. chiaramente individua una certa categoria di imprese “micro” (si può fondatamente presumere che il legislatore volesse dire: *proprio di piccolissime dimensioni, in tutti i sensi*). Così indica il Codice Civile (pur se nel punto specifico il C.C. tratta di redazione di bilancio di esercizio) e così vediamo lo “spunto” per un “pensierino provocatore”. La sollecitazione è: possibile che questa individuazione non sia



Commissione di studio area giudiziale – procedure concorsuali

traslabile anche nelle nostre casistiche fallimentari per giungere, al fine, ad una unica individuazione comune della tipologia “ARTIGIANO”? Magari aggiungendo a quanto sopra solo la necessità di provare la ristretta base societaria prevalentemente operativa nell’attività d’impresa e l’iscrizione all’apposito Albo Camerale.

Tanto quanto e null’altro (per non andare ulteriormente ad appesantire ed ingigantire una situazione *individuativa* tendenzialmente elementare ma certamente sempre soggetta ai velocissimi effetti dell’evoluzione economica, sia interna d’azienda che esterna d’ambiente, comunque inarrestabile e sempre meno “*classabile*”).

Può essere che questo criterio abbia a risultare decisamente selettivo e, come tale, per certi versi invisibile ma, essendo, pur se in parte, mutuato dal quel Codice Civile che ha recepito le Direttive Europee in un’ottica prospettica, una sua propria base di “nobiltà” già l’avrebbe e, per di più, sarebbe chiarissimo ed applicabile a “tutti” con netta precisione e chirurgica sezione (fin da subito ed *eurocentricamente*).

Ed allora ci si può chiedere: sarebbe troppo ardito ipotizzare un simile pensiero evolutivo?

8. Conclusione

Così come indicato dai giudici di legittimità rimane il compito del giudice delegato di decidere se concedere il privilegio in questione, dovendo valutare i limiti dimensionali dell’impresa e svolgere quell’indagine che semplificativamente va riassunta nella prevalenza del fattore lavoro su quella del capitale, tracciando i contorni della figura dell’imprenditore artigiano, individuale o collettivo, così definito “ai sensi delle disposizioni vigenti”.

L’insegnamento proviene da una recente sentenza della Suprema Corte (Cassazione Civile I sez sentenza n 18723/2018)

“Tutti questi requisiti, afferma la Corte devono essere esaminati dal giudice delegato in sede di ammissione al passivo del credito con richiesta di privilegio rigettando l’interpretazione del ricorrente secondo la quale la mera iscrizione all’albo comporterebbe una presunzione che inverte l’onere della prova. Afferma la Corte “l’iscrizione si configura come coelemento della fattispecie acquisita della qualifica soggettiva, elemento necessario ma non sufficiente per definire l’impresa come artigiana, dovendo pertanto concorrere con gli altri requisiti di cui agli artt 3 e 4, la cui sussistenza va dimostrata dal creditore e verificata in concreto dal giudice ai fini del riconoscimento del privilegio.

La necessaria sussistenza del requisito dell’iscrizione deriva da ragioni di carattere formale, collegate alla previsione di un regime pubblicitario volto principalmente a tutelare l’affidamento dei terzi che intrattengono rapporti con l’impresa; la non sufficienza dell’iscrizione, ai fini del riconoscimento del privilegio deriva invece dal rinvio operato dall’art 2751 bis n 54 cc alla sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge e volte ad integrare la nozione di impresa artigiana”.



Commissione di studio area giudiziale – procedure concorsuali

<i>F o c u s</i>
ARTIGIANO verifica dei requisiti...
1) Iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane istituito presso la C.C.I.A.A.
2) Verifica della reale "consistenza" dell'impresa, ovvero: l'oggetto sociale
3) Attività personale, con prevalenza dell'apporto di lavoro del titolare dell'azienda
4) LIMITI DIMENSIONALI rispetto ai DIPENDENTI previsti dalla Legge n. 443/1985 (vedi tabelle)
5) Prevalenza del fattore LAVORO sul fattore CAPITALE INVESTITO (vedi tabelle di calcolo)
...e <i>modus operandi</i>:
6) Credito derivante dall'attività che produce:
a. un MANUFATTO (anche semilavorato)
b. o un SERVIZIO
7) Diagnosi del titolo che porta il credito (nella fattura prevale l'attività commerciale - n. beni venduti - o l'attività artigiana - n. ore di manodopera -)
8) Attribuzione del PRIVILEGIO ARTIGIANO -> limitatamente alla quota "imponibile" della fattura, ovvero del rango CHIROGRAFO -> alla quota IVA della fattura (a meno che il bene non sia stato appreso all'attivo fallimentare)
NB: attenzione alle attività con materia prima ad alto costo (es. orafo)

9. Allegati

1. Scheda verifica del privilegio artigiano
2. Elenco attività e codici ATECO da 1 a 9
3. Elenco attività e codici ATECO da 10 a 19